

Allegato "C" al numero 9.449 di raccolta

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. Esiste, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 35 seguenti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 un'Associazione di Promozione Sociale denominata "WOMEN AGAINST LUNG CANCER in EUROPE A.P.S." siglabile "WALCE A.P.S."

L'associazione è dotata di Personalità Giuridica per effetto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e gode pertanto di autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni contratte risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

2. L'associazione ha sede legale in Orbassano.

3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e pertanto potrà essere deliberato e attuato dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto; la stessa si conforma alla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa ad essa applicabile.

2. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono queste ultime.

3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

Art. 3 - Scopo

1. L'associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di perseguire, a beneficio dei soci, dei loro familiari e di tutta la collettività finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio in via principale, in forma di erogazione gratuita di servizi, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- interventi di sensibilizzazione e prevenzione in campo oncologico;
- azioni di tutela dei diritti di pazienti e caregiver;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione potrà svolgere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, purché necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'associazione, nell'esplicazione della sua attività, come

sopra individuata e definita, si propone i seguenti obiettivi:

a) offrire gratuitamente ai soggetti affetti da tumore al polmone servizi di assistenza, orientamento e aggiornamento nel campo della prevenzione, della diagnosi, dei trattamenti, anche sperimentali, e degli effetti collaterali della patologia, attraverso i più idonei strumenti di comunicazione e il proprio sito web.

WALCE fornirà una "linea diretta" con l'esperto, consentendo al malato e ai suoi familiari di porre domande specifiche in campo pneumologico preventivo, diagnostico, terapeutico, (oncologico, radioterapico e chirurgico), psicologico.

Per le varie specialità sarà inoltre possibile richiedere all'associazione indicazioni sullo specialista logisticamente più vicino alla residenza del paziente così che questo possa eventualmente programmare consulenze quando necessario;

b) porre attenzione a problematiche di interesse sociale, con particolare riguardo al riconoscimento e alla tutela dei diritti umani ed emozionali del malato di tumore al polmone e nell'ambito dell'approvazione e accesso a terapie innovative e della salvaguardia della qualità di vita:

1. attraverso interventi diretti;
2. attraverso un lavoro di sensibilizzazione e informazione nei confronti dell'opinione pubblica;
3. attraverso qualsiasi altra iniziativa pratica comunicazionale idonea al conseguimento di detto scopo.

Sul sito verranno fornite informazioni sui diritti del paziente oncologico.

L'associazione WALCE si propone di fornire indicazioni a tal proposito, anche sfruttando contatti e collaborazioni con altre associazioni già consolidate in tale campo quale (ad esempio) Cittadinanza Attiva (Associazione italiana per la difesa dei diritti del paziente cronico);

c) organizzare eventi, incontri, iniziative di supporto ed educazionali per i malati e per le loro famiglie e di awareness per media, Istituzioni e per la popolazione;

d) organizzare corsi per personale volontario (con differenti livelli di competenza) al fine di fornir loro educazione e aggiornamenti tecnico-assistenziali nel campo dell'oncologia polmonare; una volta organizzato un gruppo di volontariato, organizzare servizi di assistenza materiale a sostegno dei malati secondo modalità differenti e a seconda delle necessità specifiche. Sul territorio i volontari saranno impiegati per accompagnare i pazienti affetti da tumore polmonare e a effettuare esami di controllo o terapie in regime di Day Hospital;

e) fornire notizie e aggiornamenti sulla malattia: questo obiettivo verrà perseguito selezionando articoli

scientifici di recente pubblicazione, sottolineandone gli aspetti salienti e fornendone un riassunto comprensibile anche a persone che non abbiano una preparazione scientifica e/o medica. Verranno redatti per mano di specialisti nel settore dell'oncologia polmonare testi contenenti informazioni sulla prevenzione, screening, diagnosi precoce e trattamento del tumore polmonare. Questi testi saranno periodicamente aggiornati e/o integrati ed eventualmente tradotti in più lingue;

f) sensibilizzare l'opinione pubblica, le Amministrazioni e i mezzi di informazione su tutte le problematiche connesse al tumore al polmone. L'associazione si propone di selezionare indirizzi di strutture a carattere sanitario o lavorativo o di ordine pubblico che possano essere a vario titolo coinvolte nell'esposizione a fattori cancerogeni per il carcinoma polmonare, che possano rientrare in programmi di prevenzione o che semplicemente necessitino di maggiori informazioni a carattere epidemiologico per quanto riguarda la patologia oncologica polmonare. Selezionate queste strutture, verranno periodicamente inviate le suddette informazioni (fornendo la disponibilità di personale facente parte del Comitato Scientifico ad approfondire i vari argomenti). Per poter svolgere al meglio questo compito WALCE si inserisce già come gruppo fra altre Advocacy Groups europee, riguardanti anche altre patologie maligne.

Unitamente al Ministero della Sanità, WALCE si propone di espandere maggiormente i programmi di prevenzione nelle scuole statali, utilizzando materiale già allestito.

2. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

4. L'associazione per il conseguimento del proprio scopo si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - Associati

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione.

3. In ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Art. 5 - Ammissione del socio

1. L'associazione è improntata al principio della "porta

aperta".

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro degli associati.

6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

8. La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non potrà mai essere collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi e nei limiti di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 - Volontari

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale: la decadenza opera automaticamente senza necessità di alcuna formalità;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: è deliberata dal consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) l'Organo di controllo;
- f) l'Organo di revisione;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o mail (previamente indicata dai soci), spedita/inviata almeno 15 giorni (10 nel caso della mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel relativo libro, conservato presso la sede dell'organizzazione e in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con collegamenti in audio/video conferenza, a condizione che vengano garantiti la collegialità del metodo ed i principi di buona fede ed equità e parità di trattamento fra i soci.

Ai fini della tenuta delle assemblee per audio/video conferenza occorre che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- al Segretario verbalizzante di percepire in modo corretto ed adeguato gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

a) la nomina e la revoca (quest'ultima ove ammessa dalla legge) dei componenti degli organi sociali;

b) l'approvazione del bilancio e - eventualmente - del bilancio sociale;

c) la deliberazione in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

e) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

g) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da tre mesi nel libro degli associati.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 14 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione, se nominato e presente, o altrimenti da persona nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dalla legge, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi

componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il vice Presidente.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, che deve essere trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

d) eleggere il Presidente e il vice Presidente;

e) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

f) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

g) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

h) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

i) decidere sull'espulsione dei soci;

l) indire raccolte di fondi ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs.

117/2017.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 16 - Presidente, Vice Presidente,

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nei confronti dei terzi la presenza del Vicepresidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento del Presidente e dalla sua legittimazione vicaria.

Ove necessario, il Consiglio direttivo potrà nominare un segretario e un tesoriere, stabilendone le mansioni.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 18 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato dall'assemblea.
2. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017; facoltativa in tutti gli altri casi.
3. L'organo di controllo può essere monocratico oppure, se così deliberato dall'assemblea, composto da tre membri effettivi: in questo caso devono essere nominati anche due supplenti. Possono fare parte dell'organo di controllo solamente i revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. Ciascun membro dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore dei conti o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
2. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017; facoltativa in tutti gli altri casi.

Art. 20 - Risorse economiche - Patrimonio

1. Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della stessa, il cui complessivo valore non deve essere inferiore ai limiti di legge.

In ogni caso il patrimonio liquido e disponibile non può essere inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila).

2. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
3. In particolare l'associazione può, ai sensi

dell'articolo 6 D.Lgs. 117/2017, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendente, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida che saranno adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'art. 97 D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

La decisione di indire una raccolta di fondi è di competenza dell'organo amministrativo, che riferisce alla prima assemblea utile.

Art. 21 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è redatto a cura del Consiglio Direttivo ed è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 per la definizione della distribuzione di utili vietata dal presente articolo.

Art. 23 - Scritture contabili e bilancio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. I documenti di cui al comma 1 sono redatti secondo l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs.

117/2017 e in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

4. L'esercizio è annuale e coincide con l'anno solare.

5. I documenti contabili e di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

6. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 24 - Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto a cura del Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

2. Ricorrendone i presupposti, si applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dal secondo comma dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 26 - Convenzioni

1. Possono essere stipulate convenzioni con le amministrazioni pubbliche ai sensi e nell'osservanza dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 27 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 28 - Responsabilità e assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità

civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Responsabilità dell'associazione

L' associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione è dotata di Personalità Giuridica e pertanto delle obbligazioni contratte risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Art. 30 - Assicurazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017.

In originale firmato

Silvia NOVELLO

Alessandro SCILABRA notaio